

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/4/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31/7/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, previa declaratoria di nullità delle clausole che escludono la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata delle voci di costo soggette a maturazione nel tempo:

- il rimborso di € 781,47, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni finanziatori e spese di attivazione non maturate;
- gli interessi legali dall'estinzione;
- una somma equitativamente determinata per le spese difensive;
- le spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la natura consulenziale della domanda, nonché l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto la ricorrente non ha allegato copia del contratto ma un mero stralcio privo di sottoscrizione e tale da non consentire la verifica "*del contenuto delle clausole negoziali e dell'entità delle voci di costo*" (richiama sul punto la decisione del Coll. Palermo n. 15101/17, la quale a sua volta cita Coll. Coordinamento n. 7715/17, nonché altri precedenti ABF).

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.



In sede di repliche, la ricorrente evidenzia che il contratto prodotto reca la firma digitale del delegato dell'intermediario, mentre la copia dalla stessa sottoscritta è stata ritirata dall'intermediario. Al riguardo richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il requisito della forma scritta nel contratto quadro, ex art. 23 t.u.f., è rispettato ove la copia sia redatta per iscritto e consegnata al cliente, anche con la sola sottoscrizione dell'investitore. Afferma inoltre che il contratto esibito è completo di tutte le condizioni economiche e contrattuali, coincidenti con il conteggio estintivo e con il riscontro al reclamo, e che non si tratta di un estratto. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Non osta all'esame della domanda della ricorrente la circostanza, fatta oggetto di esplicita eccezione dell'intermediario, la circostanza che la copia del contratto esibita dalla ricorrente sia priva di sottoscrizione da parte di costei.

Da un lato, infatti, il difetto di forma di un contratto bancario può essere eccepito dal solo cliente (arg. ex artt. 117, comma 3 e 127, comma 2, t.u.b.); dall'altro è noto com, a proposito di casi analoghi, la giurisprudenza abbia sempre ritenuto che in caso di assenza di un contratto scritto ove - tuttavia - esista un documento scritto con la firma di una sola parte, la sua produzione in giudizio da parte del contraente che non lo ha firmato ma che ne ha il possesso, vale ad assolvere il requisito della forma scritta del contratto, poiché tale comportamento va inteso come volontà di aderirvi (Cass., 24 aprile 1990, n. 3440; Cass., 7 maggio 1997, n. 3970).

Ciò premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Non osta, peraltro alla rimborsabilità, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la sussistenza di una clausola contrattuale che precluda il rimborso, trattandosi di clausola inidonea alla produzione di effetti essendo inderogabili i diritti del cliente/consumatore alla luce degli artt. 127 t.u.b. e 143 cod. cons

Vanno altresì richiamati i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Con riguardo al caso di specie può rilevarsi che alle commissioni d’intermediazione deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto esse risultano remunerare una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione in atti. Esse devono quindi essere restituite in proporzione agli interessi.

Hanno, invece, natura *recurring* e, pertanto, sono rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, le spese di attivazione del finanziamento, in quanto nella descrizione contrattuale vi è un esplicito riferimento alle “spese per la gestione della rete di vendita”. Tale descrizione lascia intendere che le attività remunerate coprono l’intero rapporto negoziale non potendosi ritenere che dette spese possano considerarsi corrispettivo di attività limitate alla fase preliminare del prestito quanto un costo generale dell’attività di impresa. Per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente alla restituzione della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tali voci commissionali sostenute dalla ricorrente.

In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	5,93%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	36,93%

n/t	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissione d'intermediazione (up front)	€ 1.013,52	€ 591,22 ○	€ 374,29 ●	○	€ 374,29
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 291,67 ●	€ 184,65 ○	○	€ 291,67
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 665,96
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 665,96, al netto di quanto già restituito oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 665,96, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS